

# REGIONE EMILIA-ROMAGNA

## Atti amministrativi GIUNTA REGIONALE

Delibera Num. 228 del 17/02/2025

Seduta Num. 8

**Questo** lunedì 17 **del mese di** Febbraio  
**dell' anno** 2025 **si è riunita in** via Aldo Moro, 52 BOLOGNA in modalità mista  
**la Giunta regionale con l'intervento dei Signori:**

1) de Pascale Michele	Presidente
2) Colla Vincenzo	Vicepresidente
3) Allegni Gessica	Assessore
4) Baruffi Davide	Assessore
5) Conti Isabella	Assessore
6) Fabi Massimo	Assessore
7) Frisoni Roberta	Assessore
8) Mammi Alessio	Assessore
9) Mazzoni Elena	Assessore
10) Paglia Giovanni	Assessore
11) Priolo Irene	Assessore

**Funge da Segretario:** Colla Vincenzo

**Proposta:** GPG/2025/243 del 13/02/2025

**Struttura proponente:** SETTORE TUTELA DELL'AMBIENTE ED ECONOMIA CIRCOLARE  
DIREZIONE GENERALE CURA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE

**Assessorato proponente:** ASSESSORA A AMBIENTE, PROGRAMMAZIONE TERRITORIALE, MOBILITÀ  
E TRASPORTI, INFRASTRUTTURE

**Oggetto:** L.R. 4/2018, ART. 20: DINIEGO DEL PROVVEDIMENTO AUTORIZZATORIO  
UNICO COMPRENSIVO DEL PROVVEDIMENTO DI VIA RELATIVO AL  
PROGETTO "AMPLIAMENTO DI UN CENTRO ZOOTECNICO ESISTENTE  
AUTORIZZATO CON PDC 168/2017/PC, E REALIZZAZIONE DI UN IMPIANTO  
PER L'ABBATTIMENTO DELL'AZOTO", LOCALIZZATO NEL COMUNE DI  
BONDENO (FE)PROPOSTO DALLA SOCIETÀ AGRICOLA BIOPIG ITALIA  
S.S.

**Iter di approvazione previsto:** Delibera ordinaria

**Responsabile del procedimento:** Denis Barbieri

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

PREMESSO CHE:

il giorno 06 aprile 2021, il proponente Società Agricola Biopig Italia S.S., con sede legale nel comune di Nogara (VR), in Via Marzabotto n. 1, ha presentato alla Regione Emilia-Romagna istanza per avviare il Procedimento Autorizzatorio Unico di Valutazione di Impatto Ambientale (VIA), ai sensi del Titolo III della legge regionale 20 aprile 2018, n. 4 *"Disciplina della procedura di valutazione dell'impatto ambientale"*, del progetto *"Ampliamento di un centro zootecnico esistente autorizzato con PDC 168/2017/PC, e realizzazione di un impianto per l'abbattimento dell'azoto"*, localizzato nel comune di Bondeno (FE);

l'istanza è stata assunta agli atti della Regione Emilia-Romagna al prot. PG/2021/318906 del 06/04/2021 e da ARPAE al prot. PG/2021/52643 - 52655 - 52661 - 52672 - 52684 - 52687 - 52706 - 52724 - 52728 - 52734 - 52740 - 52745 - 52752 del 06/04/2021;

il progetto ricade nella categoria, di cui agli allegati della l.r. 4/2018, A.2.18) *"Ogni modifica o estensione dei progetti elencati nel presente allegato, ove la modifica o l'estensione di per sé sono conformi agli eventuali limiti stabiliti nel presente allegato"*, in quanto modifica di impianto ricadente nella categoria A.2.10) *"Impianti per l'allevamento intensivo di pollame o di suini con più di 3.000 posti per suini da produzione (di oltre 30 chilogrammi) o 900 posti per scrofe"*;

ai fini AIA il progetto appartiene alle seguenti tipologie progettuali di cui all'allegato VIII della parte seconda del d.lgs. 152/2006: punto 6.6 *"Allevamento intensivo di pollame o di suini: b) con più di 2000 posti suini da produzione (di oltre 30 kg)"*;

a far data dall'01 gennaio 2016, in applicazione dell'art. 15, comma 4, della legge regionale 30 luglio 2015, n.13 (Riforma del sistema di Governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, province, Comuni e loro Unioni) di riordino istituzionale, come recepito nell'art. 7, comma 2, della l.r. 4/2018 le competenze per tale tipologia di progetti sono state trasferite dalle Province alla Regione Emilia-Romagna, previa istruttoria della Struttura ARPAE;

il progetto in esame prevede l'ampliamento di un

insediamento zootecnico esistente finalizzato all'allevamento di suini pesanti da carne; la proposta progettuale consiste nella realizzazione di cinque nuovi fabbricati ad uso allevamento, con conseguente aumento della potenzialità massima da una consistenza attuale di 1974 capi al valore di 11868 capi; l'intervento prevede anche una serie di opere connesse, quali la realizzazione di n.3 nuove vasche coperte per lo stoccaggio dei liquami, di un impianto di abbattimento dell'azoto e di un bacino di laminazione per il mantenimento dell'invarianza idraulica; infine verranno realizzate opere di mitigazione e compensazione tramite la messa a dimora di specie vegetali;

l'ampliamento in esame comporta variante urbanistica al PRG del Comune di Bondeno (FE);

l'allevamento è localizzato nel territorio del comune di Bondeno (FE) e della provincia di Ferrara;

ARPAE SAC Ferrara, per conto dell'Autorità competente Regione Emilia-Romagna, a conclusione della verifica di completezza e adeguatezza documentale, ha avviato il procedimento, ai sensi dell'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, con nota prot. PG/2021/96727 del 21/06/2021;

le successive fasi procedurali quali la pubblicazione ai fini dell'avvio per la presentazione di osservazioni da parte dei soggetti interessati, il deposito della documentazione relativa alla variante urbanistica, la richiesta di integrazioni, ai sensi della normativa vigente, sono state espletate da Arpae SAC Ferrara come evidenziato nel verbale conclusivo del 05 dicembre 2023 e nella DGR Emilia-Romagna n. 2275 del 22/12/2023;

la documentazione è stata pubblicata nella Banca dati delle valutazioni ambientali della Regione Emilia-Romagna (<https://serviziambiente.regione.emilia-romagna.it/viavasweb/ricerca/dettaglio/5316>);

DATO ATTO CHE:

la Conferenza di servizi decisoria, prevista dall'art. 19 della l.r. 4/2018 è stata convocata da ARPAE SAC Ferrara con nota PG/2022/167616 del 12/10/2022, riunitasi in prima seduta in data 27/10/2022, preordinata all'espressione del Provvedimento autorizzatorio unico comprensivo del Provvedimento di Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) e dei titoli abilitativi necessari per la realizzazione e l'esercizio del progetto, di seguito elencati:

Atti amministrativi compresi nel PAUR (autorizzazione, concessione, pareri)	Autorità competente
Provvedimento di VIA (l.r. 4/2018)	ARPAE SAC Ferrara come delegata dalla Regione Emilia-Romagna con determina Dirigenziale del 13 luglio 2018, n. 11273
Parere dei Comuni sull'impatto ambientale (art. 19, comma 7, l.r. 4/2018)	Comune di Bondeno; Comune di Sermide e Felonica (MN)
Autorizzazione Integrata Ambientale (d.lgs. 152/06 e l.r. 21/04)	ARPAE SAC Ferrara
Variante sostanziale alla concessione di derivazione di acqua pubblica sotterranea (R.R. 41/01)	ARPAE SAC Ferrara Unità Demanio con parere Vigili del Fuoco e Provincia di Ferrara
Parere compatibilità idraulica (l.r. n. 4/2007 art. 4) e verifica rispondenza Regolamento Concessioni (R.D. 368/1904)	Consorzio della Bonifica Burana
Permesso di Costruire (l.r. 15/13), comprensivo del parere sismico sulle opere (art. 15 comma 3 bis L.R. 4/18) e parere igienico sanitario	Comune di Bondeno; AUSL Ferrara; Provincia di Ferrara - Ufficio sismico
Parere attività veterinarie (d. lgs. 146/01, d.lgs. 122/2011, DM 28/06/2022)	AUSL Ferrara Dip. Sanità Pubblica - attività veterinarie
Assenso preventivo dell'amministrazione titolare del Piano da variare (art. 21 l.r. 4/2018)	Comune di Bondeno

Valsat e parere su variante PRG (artt. 18-19 L.R. 24/2017)	Provincia di Ferrara con istruttoria ARPAE SAC
Parere sismico (art. 5 L.R. 19/2008) su varianti agli strumenti urbanistici comunali	Provincia di Ferrara con istruttoria della Regione Emilia-Romagna - Agenzia per la sicurezza territoriale e la protezione civile
Parere di conformità del progetto alla normativa di prevenzione incendi (DPR 151/11)	Comando Prov.le Vigili del Fuoco di Ferrara
Autorizzazione paesaggistica (art. 146 D. Lgs. 42/04)	Comune di Bondeno con parere Soprintendenza

la Conferenza di servizi è quindi formata dai rappresentanti legittimati dei seguenti Enti ed Amministrazioni:

- ARPAE SAC Ferrara
- Comune di Bondeno
- Comune di Sermide e Felonica (MN)
- Consorzio della Bonifica Burana
- Provincia di Ferrara
- AUSL Ferrara Dipartimento Sanità Pubblica
- Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Ferrara (delegato da parte della Prefettura anche per la Soprintendenza Archeologia Belle arti e Paesaggio);

durante la seduta conclusiva della Conferenza di servizi decisoria del 05 dicembre 2023, il Comune di Bondeno, amministrazione titolare del piano da variare, in base alla Delibera di Consiglio Comunale n. 58 del 26/10/2023, ha rigettato la proposta di variante urbanistica, negando l'assenso richiesto ai sensi dell'art. 21, comma 2, della l.r. 4/2018;

visti i pareri espressi dagli enti e le valutazioni effettuate durante l'istruttoria, la Conferenza di servizi ha, quindi, ritenuto il progetto "Ampliamento di un centro zootecnico esistente autorizzato con PDC 168/2017/PC, e realizzazione di un impianto per l'abbattimento dell'azoto", nel comune di Bondeno (FE), nel complesso ambientalmente compatibile ma non realizzabile in quanto la posizione

espressa dalla Delibera di Consiglio Comunale di Bondeno n.58/2023 sulla necessaria variante urbanistica, nega l'assenso, di cui all'art. 21 della l.r. 4/2018, dell'Amministrazione titolare del piano da variare, competenza esclusiva del Comune e costituisce, quindi, un motivo ostativo all'approvazione del progetto stesso;

con delibera di Giunta Regionale n. 2275 del 22/12/2023, la Regione ha pertanto adottato il diniego del provvedimento autorizzatorio unico comprensivo del provvedimento di VIA relativo al progetto "ampliamento di un centro zootecnico esistente autorizzato con PDC 168/2017/PC, e realizzazione di un impianto per l'abbattimento dell'azoto", localizzato nel comune di Bondeno (FE) proposto dalla Società Agricola Biopig Italia S.S. costituito dalla determinazione motivata di conclusione negativa della Conferenza di servizi, ai sensi dell'art. 20, comma 2, della l.r. n. 4/2018, in quanto, in merito alla variante urbanistica necessaria ai fini della realizzazione del progetto, il Comune di Bondeno ha espresso il proprio dissenso con Delibera di Consiglio Comunale n. 58/2023;

la Società Agricola Biopig Italia S.S., nella persona del legale rappresentante pro tempore ha presentato ricorso, numero di registro generale 39 del 2024, contro: Regione Emilia-Romagna, ARPAE Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara, Comune di Bondeno; Soprintendenza A.B.A.P. per la Città Metropolitana di Bologna e le Province di Modena, Reggio Emilia e Ferrara, Ministero dell'Interno, Comando Provinciale Vigili del Fuoco di Ferrara, ARPAE Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara, Consorzio di Bonifica Burana, AUSL Dipartimento di Sanità Pubblica di Ferrara, Provincia di Ferrara, Comune di Sermide-Felonica, Ministero della Cultura, per l'annullamento:

- della Delibera della Giunta Regione Emilia-Romagna n. 2275 del 22/12/2023 di diniego del provvedimento Autorizzatorio Unico comprensivo del Provvedimento di VIA e di tutti i relativi allegati;
- della Delibera del Consiglio Comunale della città di Bondeno (FE) n. 58 del 26/10/2023 costituente Allegato 2 alla precitata Delibera della Giunta Regione Emilia-Romagna n. 2275 del 22/12/2023 nonché parte integrante e sostanziale della medesima;
- della seduta e verbale conclusivo della Conferenza di Servizi decisoria del 05/12/2023 e relativi allegati, quale Allegato 1 alla precitata D.G.R. Emilia-Romagna

n. 2275 del 22/12/2023

- del parere del Comune di Sermide Felonica (MN) e relativi allegati acquisito da ARPAE - Servizio Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Ferrara con nota prot. n. 13171/6/1 del 26/10/2022 prot. PG/20222/176687 del 26/10/2022;
- di ogni altro atto, documento, provvedimento, richiamati dai precedenti o comunque resi o acquisiti nel corso del medesimo procedimento amministrativo, compresi, a titolo esemplificativo e non esaustivo allegati, anche grafici o fotografici, atti e documenti istruttori, pareri;
- di ogni altro atto, fatto e/o comportamento nonché provvedimento ad essi preordinato, presupposto, connesso e/o conseguente, ancorché incognito;

il T.A.R. Emilia-Romagna, Sez. 1<sup>a</sup>, con sentenza n. 432 del 17/06/2024 ha accolto il ricorso proposto da Società Agricola Biopig Italia di Cascone Luigi & C. S.S. con conseguente annullamento degli atti impugnati, fatte salve le ulteriori determinazioni delle amministrazioni coinvolte in ottemperanza a quanto dalla medesima statuito;

RILEVATO CHE:

in ottemperanza alla suindicata sentenza del T.A.R. è stata riconvocata la conferenza di servizi al fine di rinnovare la procedura emendandola dal vizio accertato dal Giudice e quindi a partire dal momento in cui, sulla scorta della motivazione della sentenza, detto vizio risulta insorto;

DATO ATTO CHE:

con nota Prot. n. 151999 del 22 agosto 2024 ARPAE SAC Ferrara ha inviato al proponente Società Agricola Biopig Italia di Cascone Luigi & C. S.S. la comunicazione di riavvio del procedimento per la rinnovazione dell'istruttoria ai sensi degli artt. 7 e seguenti della l. 241/1990;

il proponente è stato convocato e ha partecipato ai lavori della Conferenza di servizi, come previsto dalla l.r. 4/2018;

i lavori della Conferenza di servizi decisoria sono stati così svolti:

- si è insediata il giorno 24 settembre 2024;
- la seconda seduta si è tenuta in data 07 novembre 2024;
- la terza seduta si è tenuta in data 10 dicembre 2024;
- la seduta conclusiva dei lavori si è tenuta il giorno 18

dicembre 2024;

la Conferenza di servizi, nell'ambito della rinnovazione del procedimento ha acquisito ed esaminato i seguenti pareri e contributi:

- Provincia di Ferrara: nota a conferma del parere precedente, acquisita da Arpae con prot. n. 164158 del 12/09/2024;
- AUSL Igiene Pubblica: nota a conferma del parere precedente, acquisita da Arpae con prot. n. 170361 del 23/09/2024;
- AUSL U.O.C. Igiene Allevamenti e Produzioni Zootecniche: nota a conferma del parere precedente, acquisita da Arpae con prot. n. 171586 del 24/09/2024;
- Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio: nota a conferma dei pareri precedenti, acquisita da Arpae con prot. n. 170770 del 23/09/2024;
- Comune di Sermide e Felonica: nota a conferma del parere precedente, acquisita da Arpae con prot. n. 170480 del 23/09/2024;
- Consorzio della Bonifica Burana: nota a conferma del parere precedente, acquisita da Arpae con prot. n. 175921 del 01/10/2024;
- Comune di Bondeno: pareri rilasciati con note acquisite da Arpae con prot. n. 178544 del 03/10/2024, prot. n. 199746 del 05/11/2024 e Prot. n. 229421 in data 18/12/2024;
- Comune di Bondeno: trasmissione della Delibera del Consiglio Comunale n. 76 del 05/12/2024, acquisita da Arpae con Prot. n. 227075 in data 16/12/2024, di "Rigetto della proposta di delibera di consiglio n. 95/2024 avente ad oggetto: "assenso alla variante urbanistica connessa al provvedimento autorizzatorio unico regionale (PAUR) per l'approvazione del progetto di ampliamento dell'insediamento zootecnico esistente, sito in Zerbinate, via Argine Vela, ai sensi dell' art. 21 della legge regionale n. 4/2018"; tra gli allegati figura anche il "documento firmato da consiglieri" riportante le motivazioni sottese al voto contrario alla proposta di Delibera di Consiglio Comunale n. 95/2024.

CONSIDERATO CHE:

la Conferenza dei servizi ha ampiamente valutato il dissenso del Comune di Bondeno alla luce delle statuizioni



contenute nella sentenza del T.A.R. Emilia-Romagna n. 432/2024 del 17/06/2024 in attuazione della quale è stata avviata la rinnovazione del procedimento in esame;

a seguito di approfondito esame anche in merito alla individuazione e ai contenuti delle posizioni prevalenti, la Conferenza dei servizi ha ritenuto non superabili i rilievi di mancata compatibilità urbanistica riportati nel parere reso dal Comune e confermato la conclusione negativa del Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale (PAUR);

RICHIAMATE le ragioni evidenziate nel verbale conclusivo sottoscritto in data 18 dicembre 2024, che costituisce l'Allegato 1, parte integrante e sostanziale della presente delibera, che qui si intendono integralmente richiamate;

RITENUTO quindi di diniegare del Provvedimento Autorizzatorio Unico, ai sensi dell'art. 20, comma 2, della l.r. 4/2018, relativo al progetto "Ampliamento di un centro zootecnico esistente autorizzato con PDC 168/2017/PC, e realizzazione di un impianto per l'abbattimento dell'azoto", localizzato in comune di Bondeno (FE), proposto dalla Società Agricola Biopig Italia S.S. come determinato dalla Conferenza di servizi sulla base della posizione prevalente, come da verbale conclusivo che costituisce l'Allegato 1, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

DATO ATTO, inoltre, CHE:

nel presente procedimento il Responsabile dell'istruttoria nonché il Rappresentante unico della Regione ai fini dell'espressione della posizione dell'amministrazione sulle decisioni da assumersi nell'ambito della conferenza di servizi è il dirigente del Servizio Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di ARPAE di Ferrara;

il dirigente del Servizio Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di ARPAE di Ferrara con nota Prot. num. 19363/2025 del 31/01/2025, acquisita dalla Regione Emilia-Romagna al Prot. 31/01/2025.0100285, ha inviato il Verbale conclusivo della Conferenza di Servizi; i relativi allegati che costituiscono parte sostanziale e integrante del PAUR sono stati inviati con nota Arpaee Prot. num. 26556/2025 del 11/02/2025 acquisiti agli atti regionali al Prot. 11/02/2025.0135113;

il dirigente regionale dell'Area Valutazione Impatto Ambientale e Autorizzazioni ha presentato la presente proposta;

i rappresentanti unici degli Enti partecipanti ai lavori della seduta conclusiva della Conferenza di Servizi tenutasi

in data 18 dicembre 2024, le cui deleghe sono acquisite agli atti d'ufficio, sono stati:

ARPAE SAC FERRARA - Regione Emilia-Romagna	Marco Roverati
Comune di Bondeno	Maria Orlandini
Ausl Ferrara	Andrea Poli
Consorzio Bonifica Burana	Andrea Cappelli

il Comune Sermide e Felonica, la Provincia di Ferrara la Soprintendenza Archeologia Belle arti e paesaggio per la Città Metropolitana di Bologna e le Province di Modena, Reggio Emilia e Ferrara sono risultati assenti alla Conferenza di Servizi conclusiva, avendo comunque inviato i propri atti o pareri, i cui contenuti sono stati valutati e condivisi dalla Conferenza di Servizi;

il Comando provinciale dei Vigili del Fuoco di Ferrara e l'Agenzia per la sicurezza territoriale e la protezione civile - Area Reno Po di Volano - Ferrara, pur essendo stati regolarmente convocati, non hanno partecipato ai lavori della Conferenza e non hanno confermato il proprio parere non vincolante precedentemente reso che si riferisce in ogni caso ad aspetti che non sono stati modificati in sede di rinnovazione del procedimento; trova applicazione il disposto dell'art. 14-ter, comma 7, della l. 241/90;

VISTI:

- il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 "Norme in materia ambientale";
- la legge regionale 20 aprile 2018, n. 4 "Disciplina della valutazione dell'impatto ambientale dei progetti;
- la legge regionale 30 luglio 2015, n. 13 "Riforma del sistema di governo regionale e locale su Città Metropolitana di Bologna, Province, comuni e loro Unioni;

RICHIAMATI:

- la Legge regionale 26 novembre 2001, n. 43 "Testo Unico in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione Emilia-Romagna";
- la deliberazione di Giunta regionale 29 dicembre 2008 n. 2416 "Indirizzi in ordine alle relazioni organizzative e funzionali tra le strutture e sull'esercizio delle funzioni dirigenziali. Adempimenti conseguenti alla delibe-

ra 999/2008. Adeguamento e aggiornamento della delibera 450/2007", per quanto applicabile;

- la deliberazione di Giunta regionale 07 marzo 2022 n. 325 "Consolidamento e rafforzamento delle capacità amministrative: riorganizzazione dell'ente a seguito del nuovo modello di organizzazione e gestione del personale", con decorrenza dal 1/4/2022;
- la deliberazione di Giunta regionale 22 dicembre 2023 n. 2317 "Disciplina Organica in materia di organizzazione dell'Ente e gestione del personale. Aggiornamenti in vigore dal 1° aprile gennaio 2024";
- la deliberazione di Giunta regionale 21 marzo 2022 n. 426 "Riorganizzazione dell'ente a seguito del nuovo modello di organizzazione e gestione del personale. Conferimento degli incarichi ai Direttori Generali e di Agenzia";
- la deliberazione di Giunta regionale 10 aprile 2017 n. 468 "Il sistema dei controlli interni nella Regione Emilia-Romagna", per quanto applicabile;
- la deliberazione di Giunta regionale 29 gennaio 2024 n. 157 "Piano Integrato delle Attività e dell'Organizzazione 2024-2026. Approvazione";
- la determinazione del Direttore Cura del Territorio e dell'Ambiente 25 marzo 2022 n. 5615 "Riorganizzazione della Direzione Generale Cura del Territorio e dell'Ambiente. Istituzione Aree di lavoro. Conferimento incarichi dirigenziali e proroga incarichi di posizione organizzativa";
- la determinazione del Direttore Cura del Territorio e dell'Ambiente 19 dicembre 2022 n. 24717 "Conferimento incarichi dirigenziali presso la Direzione Generale Cura Del Territorio e dell'ambiente";
- il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";
- la determinazione 9 febbraio 2022 n. 2335 "Direttiva di indirizzi interpretativi degli obblighi di pubblicazione previsti dal decreto legislativo n. 33 del 2013. Anno 2022";

Viste altresì le circolari del Capo di Gabinetto del

Presidente della Giunta regionale del 13/10/2017 PG/2017/0660476 e del 21/12/2017 PG/2017/0779385 contenenti le indicazioni procedurali per rendere operativo il sistema dei controlli interni predisposto in attuazione della sopra citata deliberazione n. 468/2017;

Dato atto che il Responsabile del Procedimento ha dichiarato di non trovarsi in situazioni di conflitto, anche potenziale, e di interessi;

Dato atto dei pareri allegati;

Su proposta della Assessora Ambiente, Programmazione territoriale, Mobilità e Trasporti, Infrastrutture

a voti unanimi e palesi

#### D E L I B E R A

per le ragioni in premessa e con riferimento anche alle valutazioni contenute nel Verbale Conclusivo della Conferenza di Servizi sottoscritto in data 18 dicembre 2024, che costituisce l'Allegato 1 ed è parte integrante e sostanziale della presente delibera, che qui si intendono integralmente richiamate:

- a) di approvare il diniego del Provvedimento Autorizzatorio Unico, ai sensi dell'art. 20, comma 2, della l.r. 4/2018, relativo al progetto "Ampliamento di un centro zootecnico esistente autorizzato con PDC 168/2017/PC, e realizzazione di un impianto per l'abbattimento dell'azoto", localizzato in Comune di Bondeno (FE), proposto dalla Società Agricola Biopig Italia S.S. come determinato dalla Conferenza di servizi sulla base della posizione prevalente, come da verbale conclusivo che costituisce l'Allegato 1, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
- b) di dare atto che i titoli abilitativi, comunque denominati, rilasciati nel corso dell'istruttoria, come precedentemente dettagliato nella parte narrativa del presente atto, non acquisiscono efficacia;
- c) di trasmettere la presente deliberazione alla proponente Società Agricola Biopig Italia S.S.;
- d) di trasmettere la presente deliberazione per opportuna conoscenza e per gli adempimenti di rispettiva compe-

tenza ai partecipanti alla Conferenza di servizi: ARPAE Ferrara, Comune di Bondeno, Consorzio della Bonifica Burana, Provincia di Ferrara, Comando Prov.le Vigili del Fuoco di Ferrara, Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per la Città Metropolitana di Bologna e le Province di Modena, Reggio Emilia e Ferrara, AUSL Sanità Pubblica di Ferrara;

- e) di pubblicare la presente deliberazione integralmente sul sito web delle valutazioni ambientali della Regione Emilia-Romagna e di pubblicare per estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna;
- f) di rendere noto che contro il presente provvedimento è proponibile il ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 (sessanta) giorni, nonché ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 (centoventi) giorni; entrambi i termini decorrono dalla data di pubblicazione sul BURERT;
- g) di dare atto, infine, per quanto previsto in materia di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni, si provvede ai sensi delle disposizioni normative e amministrative richiamate.



**N.pratica Sinadoc 29735/2024**

**Verbale conclusivo della CONFERENZA DI SERVIZI**

**Oggetto: D.LGS. 152/2006, L.R. 4/2018. PROCEDIMENTO PER IL RILASCIO DEL PROVVEDIMENTO AUTORIZZATORIO UNICO REGIONALE RELATIVO AL PROGETTO “AMPLIAMENTO DI UN CENTRO ZOOTEKNICO ESISTENTE AUTORIZZATO CON PDC 168/2017/PC, E REALIZZAZIONE DI UN IMPIANTO PER L’ABBATTIMENTO DELL’AZOTO” LOCALIZZATO IN VIA ARGINE VELA 471, BONDENO (FE) PROPOSTO DALLA “SOCIETÀ AGRICOLA BIOPIG ITALIA Società Semplice”**

**Rinnovazione del procedimento**

**PREMESSO quanto segue.**

- Con delibera di Giunta Regionale dell'Emilia-Romagna n. 2275 del 22 dicembre 2023 è stato adottato il Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale (PAUR) negativo per il progetto in oggetto, a seguito della seduta conclusiva della Conferenza di servizi tenutasi in data 05 dicembre 2023.
- A seguito del ricorso della Società Agricola Biopig Italia Società Semplice, con la sentenza del T.A.R. Emilia-Romagna – Bologna n. 432/2024 del 17/06/2024, sono stati annullati gli atti oggetto dell'azione impugnatoria esperita.
- Con nota prot. PG/2024/0151999 del 22/08/2024, ARPAE ha comunicato alla Società Agricola Biopig Italia s.s. l'avvio d'ufficio della rinnovazione del procedimento a seguito di quanto statuito dal Giudice Amministrativo, anche ai sensi e per gli effetti degli artt. 7 e seguenti della L. n. 241 del 1990.
- ARPAE - Servizio Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Ferrara svolge l'istruttoria del procedimento per conto dell'Autorità Competente, la Regione Emilia-Romagna, ai sensi dell'art. 15 comma 4 della L.R. 13/2015.
- Ai sensi dell'art. 19 della L.R. 4/2018 e dell'art. 14 della L. 241/1990, è stata convocata, con nota prot. Arpae PG/2024/152119 del 22/08/2024 la prima seduta della conferenza dei servizi per il giorno 24 settembre 2024 con il seguente Ordine



del Giorno:

- rinnovazione del procedimento in oggetto;
  - acquisizione della posizione motivata del Comune di Bondeno a seguito dell'annullamento da parte del TAR Bologna della Delibera del Consiglio Comunale n. 58 del 26/10/2023, avente ad oggetto: *"Rigetto della proposta di delibera di consiglio numero 54/2023 avente ad oggetto: Assenso alla variante urbanistica connessa al provvedimento autorizzatorio unico regionale (PAUR) per l'approvazione del progetto di ampliamento dell'insediamento zootecnico esistente, sito in Zerbinato Via Argine Vela, ai sensi dell'articolo 21 della legge regionale numero 4/2018"*;
  - conferma o meno, da parte degli altri Enti in indirizzo, dei pareri, e degli eventuali altri atti di assenso, già espressi in sede di Conferenza dei Servizi conclusiva del 05/12/2023, per il rilascio del Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale del progetto in oggetto.
- È stata convocata, con nota prot. Arpae PG/2024/1182174 del 09/10/2024, la seconda seduta della conferenza di servizi per il giorno 7 novembre 2024 a seguito dell'annullamento da parte del TAR Bologna della Delibera del Consiglio Comunale n. 58 del 26/10/2023, avente ad oggetto: *"Rigetto della proposta di delibera di consiglio numero 54/2023 avente ad oggetto: Assenso alla variante urbanistica connessa al provvedimento autorizzatorio unico regionale (PAUR) per l'approvazione del progetto di ampliamento dell'insediamento zootecnico esistente, sito in Zerbinato Via Argine Vela, ai sensi dell'articolo 21 della legge regionale numero 4/2018"*.
- È stata convocata, con nota prot. ARPAE PG/2024/201652 del 08/11/2024 la terza seduta della conferenza dei servizi per il giorno 10 dicembre 2024, finalizzata all'acquisizione della posizione motivata del Comune di Bondeno non precedentemente pervenuta perché in attesa dell'Ordinanza del Consiglio di Stato in merito all'istanza di sospensione della sentenza di I grado nella causa tra il Comune di Bondeno e la Società Agricola Biopig Italia di Cascone Luigi & C. Società Semplice"; Ordinanza acquisita il 24/10/2024 con la quale lo stesso Consiglio di Stato in data 17/10/2024 ha respinto, con netta motivazione, l'appello cautelare presentato dal Comune di Bondeno contro la Sentenza del TAR di Bologna.
- È stata convocata, con nota prot. ARPAE PG/2024/223549 del 10/12/2024 la quarta e ultima seduta della conferenza dei servizi per il giorno 18 dicembre 2024, finalizzata all'acquisizione della posizione univoca da parte del rappresentante legittimamente delegato del Comune di Bondeno e alla conclusione della conferenza stessa.
- Il progetto appartiene alla seguente tipologia progettuale di cui all'Allegato A.2 della L.R. 4/18: "A.2. 18) Ogni modifica o estensione dei progetti elencati nel presente allegato, ove la modifica o l'estensione di per sé sono conformi agli eventuali limiti stabiliti nel presente allegato", in quanto modifica di impianto ricadente nella categoria A.2. 10) "Impianti per l'allevamento intensivo di pollame o di suini con più di

3.000 posti per suini da produzione (di oltre 30 chilogrammi) o 900 posti per scrofe” pertanto ai sensi dell’art. 7, comma 2, della L.R. 4/2018, l’Autorità competente è la Regione Emilia-Romagna previa istruttoria di ARPAE.

- Il progetto in esame prevede l’ampliamento di un insediamento zootecnico esistente finalizzato all’allevamento di suini da carne. La proposta progettuale consiste nella realizzazione di cinque nuovi fabbricati ad uso allevamento, con conseguente aumento della potenzialità massima da una consistenza attuale di 1974 capi a 11868 capi. L’intervento prevede anche una serie di opere connesse, quali la realizzazione di n. 3 nuove vasche coperte per lo stoccaggio dei liquami, di un impianto di abbattimento dell’azoto e di un bacino di laminazione per il mantenimento dell’invarianza idraulica. Infine verranno realizzate opere di mitigazione e compensazione tramite la messa a dimora di specie vegetali.
- Il progetto interessa il territorio del Comune di Bondeno.
- L’intervento in esame non ricade in aree di Parco e Rete Natura 2000.
- Oltre alla Società, sono stati invitati a partecipare alla conferenza di servizi, per quanto di propria competenza, i seguenti Enti:
  - Soprintendenza Archeologia Belle arti e paesaggio per la Città Metropolitana di Bologna e le province di Modena, Reggio Emilia e Ferrara;
  - Comando provinciale Vigili del Fuoco di Ferrara (delegato da parte della Prefettura di Ferrara anche per la Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio);
  - Comune di Bondeno;
  - Comune di Sermide e Felonica;
  - Provincia di Ferrara;
  - Agenzia per la sicurezza territoriale e la protezione civile - Area Reno Po di Volano – Ferrara;
  - AUSL di Ferrara - Dipartimento Sanità Pubblica e Area Veterinaria;
  - Consorzio della Bonifica Burana;
  - Regione Emilia-Romagna, Area Valutazione Impatto Ambientale e Autorizzazioni.
- Il procedimento dovrà concludersi entro 90 giorni dal 24/09/2024, come da comunicazione di Arpae trasmessa in pari data, quindi con scadenza il 23/12/2024.
- Il responsabile del procedimento è il dirigente Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara, Dott. Marco Roverati.



## **TUTTO CIÒ PREMESSO, SI DÀ ATTO DI QUANTO SEGUE**

Enti presenti legittimati alla firma del verbale: Comune di Bondeno (Maria Orlandini), Consorzio della Bonifica Burana (Andrea Cappelli), AUSL (Andrea Poli).

Sono presenti inoltre: Emanuele Vaccaro del Comando dei Vigili del Fuoco di Ferrara (senza delega), Giovanni Cirillo, Segretario Comunale e Ing. Irene Grechi del Comune di Bondeno, Grossi Gianluca del Consorzio della Bonifica Burana.

Risultano assenti alla seduta conclusiva della conferenza di servizi, seppur regolarmente convocati, la Provincia di Ferrara, l'Agenzia per la sicurezza territoriale e la protezione civile Area Reno Po di Volano, Soprintendenza Archeologia Belle arti e paesaggio per la Città Metropolitana di Bologna e le province di Modena, Reggio Emilia e Ferrara, il Comune Sermide e Felonica.

Sono presenti per Arpae SAC: Valentina Beltrame (Responsabile Area Autorizzazioni Centro), Marco Roverati (Responsabile SAC Ferrara), Alessandro Travagli (IF Unità Autorizzazioni Complesse ed Energia).

Risultano inoltre presenti in rappresentanza del proponente Cascone Luigi (delegato per la Ditta), i tecnici incaricati consulenti Dott. Giacomo de Franceschi, Dott.ssa Marianna Canteri, Dott. Stefano Negrini e l'Avv. Michela Ramini.

Si riassumono gli atti ricompresi nel provvedimento autorizzatorio unico regionale (PAUR):

Provvedimento di VIA (L.R. 4/18)	Regione Emilia-Romagna con istruttoria ARPAE SAC Ferrara
Parere sull'impatto ambientale (art. 19, comma 7, L.R. 4/18)	Comune di Bondeno Comune di Sermide e Felonica (MN)
Autorizzazione Integrata Ambientale (titolo III-bis parte seconda D.lgs. 152/06 e L.R. 21/04)	ARPAE SAC Ferrara
Variante sostanziale alla concessione di derivazione di acqua pubblica sotterranea (R.R. 41/01)	ARPAE SAC Ferrara Unità Demanio parere Vigili del Fuoco e Provincia di Ferrara
Parere compatibilità idraulica (L.R. n. 4/07 art. 4) e verifica rispondenza	Consorzio della Bonifica Burana

Regolamento Concessioni (R.D. 368/1904)	
Permesso di Costruire (L.R. 15/13), comprensivo del parere sismico sulle opere (art. 15 comma 3 bis L.R. 4/18) e parere igienico ambientale	Comune di Bondeno AUSL Ferrara Provincia di Ferrara - Ufficio sismico
Parere attività veterinarie (D.Lgs. 146/01, D.Lgs. 122/2011, DM 28/06/2022)	AUSL Ferrara Dip. Sanità Pubblica - attività veterinarie
Assenso preventivo dell'amministrazione titolare del Piano da variare (art. 21 comma 2 L.R. 4/18)	Comune di Bondeno
Valsat su variante PRG (artt. 18-19 L.R. 24/2017)	Provincia di Ferrara con istruttoria Arpae SAC
Parere sismico (art. 5 L.R. 19/2008) su varianti agli strumenti urbanistici comunali	Provincia di Ferrara con istruttoria della Regione Emilia-Romagna - Agenzia per la sicurezza territoriale e la protezione civile
Parere di conformità antincendio (DPR 151/11)	Comando Vigili del Fuoco di Ferrara

**Nell'ambito del presente procedimento sono pervenuti i seguenti contributi:**

- Provincia di Ferrara: nota a conferma del parere precedente, acquisita con prot. Arpae PG/2024/164158 del 12/09/2024;
- AUSL Igiene Pubblica: nota a conferma del parere precedente, acquisita con prot. Arpae PG/2024/170361 del 23/09/2024;
- AUSL U.O.C. Igiene Allevamenti e Produzioni Zootecniche: nota a conferma del parere precedente, acquisita con prot. Arpae PG/2024/171586 del 24/09/2024;
- Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio: nota a conferma dei pareri precedenti, acquisita con prot. Arpae PG/2024/170770 del 23/09/2024;
- Comune di Sermide e Felonica: nota a conferma del parere precedente, acquisita con prot. Arpae PG/2024/170480 del 23/09/2024;
- Consorzio della Bonifica Burana: nota a conferma del parere precedente, acquisita con prot. Arpae PG/2024/175921 del 01/10/2024;

- Comune di Bondeno: nota che, da un punto di vista meramente tecnico, richiama integralmente e conferma senza variazioni il parere favorevole condizionato, con prescrizioni, reso con nota prot. 20716 del 19/06/2023, come modificato dal parere integrativo di cui alla nota prot. n. 24036 del 13/07/2023 (nota acquisita da Arpae con prot. PG/2024/178544 del 03/10/2024);
- Comune di Bondeno: nota con cui si rileva che in sede di conferenza servizi programmata in data 07/11/2024 non sussistono le condizioni per esprimere la posizione motivata del Comune di Bondeno in merito all'assenso alla variante urbanistica, (nota acquisita da Arpae con prot. PG/2024/199746 del 05/11/2024);
- il Comune di Bondeno ha trasmesso via PEC, acquisita con Prot. n. PG/2024/227075 in data 16/12/2024 la Delibera del Consiglio Comunale n. 76 del 05/12/2024 di "Rigetto della proposta di delibera di consiglio n. 95/2024 avente ad oggetto: "assenso alla variante urbanistica connessa al provvedimento autorizzatorio unico regionale (PAUR) per l'approvazione del progetto di ampliamento dell'insediamento zootecnico esistente, sito in Zerbinato, via Argine Vela, ai sensi dell' art. 21 della legge regionale n.4/2018"; tra gli allegati figura anche il "documento firmato da consiglieri" riportante le motivazioni sottese al voto contrario alla proposta di Delibera di Consiglio Comunale n. 95/2024.

#### Introduce il dott. Roverati (Arpae SAC Ferrara).

Abbiamo chiesto a tutti gli Enti coinvolti di partecipare alla Conferenza di Servizi e di valutare la propria espressione rispetto al PAUR conclusosi nel 2023 e abbiamo ricevuto ad oggi tutte le conferme riportate al punto precedente.

La conferenza di servizi è finalizzata principalmente all'acquisizione della posizione motivata del Comune di Bondeno a seguito dell'annullamento da parte del TAR Bologna della Delibera del Consiglio Comunale n. 58 del 26/10/2023, avente ad oggetto: "Rigetto della proposta di delibera di consiglio numero 54/2023 avente ad oggetto: Assenso alla variante urbanistica connessa al provvedimento autorizzatorio unico regionale (PAUR) per l'approvazione del progetto di ampliamento dell'insediamento zootecnico esistente, sito in Zerbinato Via Argine Vela, ai sensi dell'articolo 21 della legge regionale numero 4/2018";

In data 03/10/2024 Arpae ha chiesto di poter acquisire la posizione motivata del Consiglio Comunale di Bondeno, entro 30 giorni, affinché la stessa potesse essere condivisa nell'ambito della seduta di Conferenza dei Servizi del 07/11/2024 per la conclusione del procedimento in oggetto.

La Giunta Comunale, con propria Delibera n. 186 del 17/10/2024 allegata alla nota del Comune di Bondeno del 05/11/2024, ha deliberato di stralciare la nuova proposta di delibera dapprima inserita nell'elenco degli argomenti da sottoporre all'ordine del giorno del Consiglio Comunale del 24/10/2024, con la seguente motivazione: "in quanto si è in attesa della decisione del Consiglio di Stato in merito all'istanza di sospensione della sentenza di I grado nella causa tra il Comune di Bondeno e la Società Agricola Biopig Italia di Cascone Luigi & C. Società Semplice".

Il Consiglio di Stato con l'Ordinanza del 17/10/2024 ha respinto, con netta motivazione, l'appello cautelare presentato dal Comune di Bondeno contro la Sentenza del TAR di Bologna.

Il Comune ha preso atto di tale decisione e, considerando come le decisioni in merito alle

varianti e agli strumenti urbanistici sono di competenza del Consiglio Comunale, ai sensi dell'art. 43 del D.Lgs. 267/2000, in data 05/12/2024, il Consiglio Comunale di Bondeno con Delibera n. 76/2024, ha rigettato la proposta di Delibera n. 95 del 27/11/2024 predisposta dal Servizio Pianificazione e Paesaggio (Assessorato Lavori Pubblici, Ambiente, Sicurezza stradale) di assenso, ai sensi dell'art 21 comma 2 della LR 4/2018, alla variante allo strumento urbanistico connessa al PAUR in oggetto.

Vista la DCC del Comune di Bondeno n. 76/2024 e le motivazioni riportate, si chiede al rappresentante unico del Comune di Bondeno, legittimamente delegato, di esprimere in questa ultima seduta di conferenza la posizione univoca dell'amministrazione rappresentata secondo l'art 14 ter comma 3 della L 241/90.

Viene quindi data la parola al rappresentante del Comune di Bondeno, l'ing Orlandini, che comunica di aver inviato in data odierna una nota a propria firma in merito alla determinazione del Comune nell'ambito del presente procedimento e acquisita agli atti di ARPAE con Prot. n. PG/2024/229421 del 18/12/2024.

La stessa dà lettura della nota inviata, che si allega al presente verbale per formarne parte integrante e sostanziale.

Il Segretario Comunale, Dott. Cirillo, conferma, infatti, che permangono due pareri da parte del Comune di Bondeno; uno per quanto riguarda la parte propriamente tecnica di valutazione del progetto oggetto del presente procedimento, che fa capo all'Ing. Orlandini e l'altro che attiene all'ammissibilità o meno della localizzazione in variante del medesimo progetto e che si fonda in particolar modo sulla deliberazione del Consiglio Comunale sfavorevole alla variante urbanistica.

La Conferenza di servizi prende atto della irrivalenza rispetto alle norme sul procedimento amministrativo del parere di valutazione tecnica del progetto a firma dell'Ing. Orlandini, come peraltro chiarito anche dalla sopra citata sentenza n. 8086/2024 del Consiglio di Stato, posto che in fase di conferenza conclusiva ciascun rappresentante è abilitato a presentare in modo univoco la posizione dell'Ente di appartenenza non potendo esprimere due pareri.

L'Avv. Ramini (per conto della Società Biopig) ritiene di non inviare altre osservazioni oltre a quanto già espresso in precedenza e lamenta che il Comune poteva rilasciare il diniego sulla variante urbanistica già all'avvio del procedimento, se non addirittura nella fase di Scoping.

Il Dott. Roverati (ARPAE) comunica che le motivazioni sottese al voto contrario alla proposta di Delibera di Consiglio Comunale numero 95/2024 avente ad oggetto: *"Assenso alla variante urbanistica connessa al provvedimento autorizzatorio unico regionale (PAUR) per l'approvazione del progetto di ampliamento dell'insediamento zootecnico esistente, sito in Zerbinate Via Argine Vela, ai sensi dell'articolo 21 della legge regionale numero 4/2018"*, sono descritte nella Delibera del Consiglio Comunale n. 76/2024, e in particolare nel documento allegato alla stessa come parte integrante e sostanziale, riportato qui di seguito.

*Nell'attuale assetto costituzionale, le scelte urbanistiche devono essere ricondotte al concetto di "governo del territorio", materia di legislazione concorrente regionale e che, quanto all'Emilia-Romagna, trova la propria disciplina nella L.R. 24/2017.*

*Se vale quanto in precedenza richiamato sotto il profilo legislativo, dal punto di vista*

*amministrativo, in un'ottica di sussidiarietà verticale, la stessa legge prevede che le scelte di pianificazione degli assetti territoriali siano rimesse ai Comuni.*

*Quanto a Bondeno, al momento, è ancora vigente il P.R.G., approvato con delibera CC n.1216 del 4/4/1995; in osservanza della L.R. 24/2017 è in fase di predisposizione e, questo, formerà oggetto di approvazione, il P.U.G.*

*Entrando nel merito della questione i gruppi firmatari del presente documento (E avanti Simone Saletti sindaco, Lega Salvini Premier, Civica per Saletti Vincenzi, Fratelli d'Italia, Bondeno in testa, Partito Democratico) ESPRIMONO il proprio dissenso rispetto alla variante urbanistica in accoglimento dell'istanza per specifiche questioni di merito inerenti al "governo del territorio".*

*Come specificato dalla L.R 24/2017 (art. 1 comma 2) il "governo del territorio" è da intendersi quale "insieme delle attività di analisi, programmazione, controllo e monitoraggio degli usi e delle trasformazioni del territorio e degli effetti delle politiche socio-economiche su di esso incidenti in vista, tra l'altro, dei seguenti obiettivi:*

*lettera c): tutelare e valorizzare il territorio nelle sue caratteristiche ambientali e paesaggistiche favorevoli al benessere umano ed alla conservazione della biodiversità;*

*lettera d): tutelare e valorizzare i territori agricoli e le relative capacità produttive agroalimentari, salvaguardando le diverse vocazionalità tipiche che li connotano;*

*L'accoglimento dell'istanza di variante si pone in contrasto con gli obiettivi in precedenza richiamati in quanto non tutela né valorizza il territorio, ma neppure garantisce il benessere umano per le ragioni in seguito riportate.*

*Esso, inoltre, non pare rispettoso delle <vocazionalità tipiche del territorio agricolo di riferimento> in quanto lo strumento di pianificazione comunale vigente (Piano Regolatore Generale) prevede che nell'area in oggetto sia possibile insediare solo piccoli allevamenti (fino ad un massimo di 40 quintali di peso vivo per ettaro di superficie aziendale).*

*La proposta progettuale prevede l'ampliamento dell'allevamento fino a 11.868 capi, dal peso vivo fino a 165 chili/cadauno e la Società Agricola BIOPIG ITALIA dispone di una superficie aziendale asservita pari a 233 ettari. Si arriverebbe pertanto ad un indice di 84 quintali di peso vivo per ettaro, caratterizzante un allevamento di tipo intensivo e cioè più del doppio.*

*Visto che le attuali norme del PRG non prevedono la possibilità di insediare allevamenti intensivi, i gruppi firmatari del presente documento (E avanti Simone Saletti sindaco, Lega Salvini Premier, Civica per Saletti Vincenzi, Fratelli d'Italia, Bondeno in testa, Partito Democratico) MANIFESTANO ferma contrarietà alla proposta di modifica in variante di tale strumento urbanistico di competenza del Consiglio Comunale come disposto dal comma 2 dell'art. 21 della L.R. n. 4/2018 poiché si ritiene che il PRG, già approvato dai competenti organi deliberativi, tuteli e valorizzi il territorio agricolo dall'insediamento di allevamenti intensivi che inevitabilmente lo stravolgerebbero nelle sue caratteristiche ambientali e paesaggistiche.*

*Si ritiene infatti che lo strumento in grado di efficacemente bilanciare i contrapposti interessi (pubblici e privati) e i diversi usi sul territorio sia rappresentato dallo strumento di Piano Generale (PUG) che il Comune si appresta ad approvare e che dovrà vedere necessariamente il coinvolgimento e la partecipazione dell'intera*

*Collettività locale, mentre la procedura in esame, consente solo una visione parziale e limitata di tali complessive esigenze del territorio, limitandosi a verificare - in modo atomistico e parcellizzato - gli impatti derivanti dalla prevista localizzazione dell'ampliamento richiesto, senza poterne verificare e valutare la coerenza con gli <obiettivi generali> e le <scelte strategiche> di governo del territorio, quali risulteranno a seguito della completa e complessiva ricostruzione delle caratteristiche e dalle esigenze di tutela di un territorio fragile e complesso.*

*In secondo luogo si evidenzia che se pure nel corso delle conferenze di servizi i vari Enti si sono espressi, richiedendo e ottenendo modifiche progettuali volte alla mitigazione degli impatti ambientali e territoriali, il Rapporto ambientale soprattutto per quanto riguarda le emissioni, la qualità dell'aria e l'impatto odorigeno, registra un significativo impatto negativo, posto che lo stesso rapporto afferma che le stime emissive per l'impianto ampliato restituiscono <importanti incrementi locali> delle emissioni di ammoniaca, di polveri e della portata degli odori.*

*Se si considera che la Pianura Padana è già ritenuta uno dei posti più inquinati d'Europa, e che il vigente PAIR 2030 indica come obiettivo fondamentale la Significativa riduzione degli stessi inquinanti (PM10, ammoniaca, etc..) sopra indicati (cfr. art. 1) e di cui si ipotizza un significativo incremento, si ritiene che risulti fortemente incoerente assentire un loro significativo incremento, anche in considerazione del fatto che la nuova formulazione della Costituzione (art. 41), riporta che l'iniziativa economica non deve svolgersi in modo da recare danno alla salute ed all'ambiente, come invece avverrebbe con il previsto incremento locale di tali inquinanti, incremento che genererà ricadute immediate e dirette su diversi recettori sensibili (Abitazioni) limitrofi all'allevamento da ampliare.*

*In terzo luogo, nel corso del procedimento autorizzativo sono emerse forti perplessità da parte—degli enti facenti parte della conferenza di servizi, relativamente agli interventi di consolidamento strutturale di tre ponti in muratura per l'attraversamento di canali, indispensabili per garantire la transitabilità dei mezzi pesanti da e per l'allevamento intensivo.*

*Poiché non è stato presentato né approvato il progetto degli interventi di consolidamento strutturale dei tre ponti di cui trattasi, non pare opportuno assentire la localizzazione dell'allevamento intensivo in un'area al momento non raggiungibile dai mezzi pesanti secondo la viabilità di progetto, senza considerare il significativo incremento di traffico sulla già precaria e fragile viabilità comunale.*

*I Gruppi Consiliari firmatari ritengono pertanto che l'interesse pubblico si realizzi pienamente con il diniego alla variante proposta.*

Inoltre, in funzione di quanto espresso dal Rappresentante Unico del Comune di Bondeno e sopra riportato, la CdS sottolinea quanto segue.

Occorre, in primo luogo, valutare il dissenso espresso dal Comune di Bondeno alla luce delle statuizioni contenute nella sentenza del T.A.R. Emilia-Romagna – Bologna n. 432/2024 del 17/06/2024 in attuazione della quale è stata avviata la rinnovazione del procedimento autorizzatorio in esame.

In particolare, il TAR, ritenendo fondati i primi due motivi di gravame, ha annullato la DGR n.



2275/2023 di diniego del provvedimento autorizzatorio unico comprensivo del provvedimento di VIA del progetto in esame in quanto il diniego è stato unicamente basato sul **dissenso** alla variante urbanistica espresso dal Comune di Bondeno che risulta **privo di una propria adeguata motivazione**; la deliberazione consiliare avrebbe dovuto essere sorretta da una motivazione propria con indicazione degli elementi essenziali in virtù dei quali il corpo deliberante è pervenuto alla sua decisione, non potendo la stessa desumersi unicamente dalle dichiarazioni di voto dei consiglieri; il diniego deve essere congruamente motivato e deve indicare le modificazioni progettuali necessarie ai fini dell'assenso.

Quale premessa delle sopra indicate statuizioni, la sentenza chiarisce inoltre che, nel caso di specie, al dissenso comunale alla variante urbanistica si sarebbe dovuto applicare il meccanismo decisionale di cui all'articolo 14-ter della legge n. 241 del 1990.

Rimandando al testo della deliberazione comunale sopra riportato, in questa sede preme riportare alcuni passaggi che evidenziano il percorso motivazionale che ha portato il Comune di Bondeno a negare l'assenso alla variante.

Com'è noto l'organo comunale competente ad esercitare la funzione pianificatoria e ad esprimere pareri sui piani stessi e, in particolare, sulle proposte di varianti allo strumento urbanistico generale è il Consiglio comunale (art. 42, comma 2, lett. b), del D.Lgs. 267/2000);

l'art. 21, commi 2 e 3, della L.R. n. 4 del 2018, stabilisce i requisiti e condizioni cui è subordinata la possibilità del PAUR di comportare variante alla pianificazione urbanistica, indicando sia gli elaborati progettuali, le relazioni e valutazioni di sostenibilità necessarie sia gli adempimenti amministrativi e le determinazioni degli enti competenti che occorre assumere a tale scopo. In particolare, il comma 2 specifica che sulla variante è necessario acquisire preventivamente *"l'assenso dell'amministrazione titolare del piano da variare"*; mentre il comma 3 specifica che nei PAUR relativi *"ai progetti di cui agli articoli 208 del decreto legislativo n. 152 del 2006 e 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387"* la posizione prevalente espressa dalle amministrazioni partecipanti alla conferenza di servizi costituisce variante agli strumenti di pianificazione urbanistica.

Tale disposizione, in attuazione dell'articolo 27 bis del d.lgs. n. 152 del 2006 e delle potestà legislative riconosciute alle Regioni negli ambiti indicati dall'articolo 7 bis, comma 8 del d.lgs. n. 152 del 2006, ha introdotto una forma di coordinamento fra procedimenti di competenza regionale e locale prevedendo la possibilità che nell'ambito del Paur sia acquisita, laddove necessaria e nel rispetto delle condizioni indicate, anche la variante alla pianificazione urbanistica.

In base alla legislazione statale, nell'ambito del Paur sono acquisiti tutti i titoli autorizzativi necessari alla realizzazione e all'esercizio di un progetto e non anche le varianti ad eccezione dei casi in cui il legislatore disponga, in ragione dell'interesse generale cui sono preordinati determinati progetti del privato, che l'approvazione degli stessi costituisca variante automatica agli strumenti di pianificazione urbanistica; tali casi sono ad esempio di cui agli articoli 208 del d.lgs. n. 152/2006 e 12 del d.lgs. n. 387/2003 che la norma regionale richiama espressamente.

**La CDS prende atto che il progetto in esame non rientra fra quelli per cui il legislatore statale ha previsto una ipotesi di variante automatica e conseguentemente ritiene che le valutazioni espresse dal Consiglio comunale abbiano una particolare rilevanza circa l'autorizzabilità del progetto.**

**Secondo quanto evidenziato dal Comune la richiesta di variante si pone in contrasto con gli obiettivi generali e le scelte strategiche dello strumento urbanistico comunale.**

In particolare, si specifica che la variante è in contrasto con *“le vocazionalità tipiche del territorio agricolo di riferimento in quanto lo strumento di pianificazione comunale vigente (PRG) prevede che nell’area in oggetto sia possibile insediare solo piccoli allevamenti (fino ad un massimo di 40 quintali di peso vivo per ettaro di superficie aziendale)”*, e non quelli di tipo intensivo che comportano *“un indice di 84 quintali di peso vivo per ettaro”* (..) e cioè *più del doppio*”.

Viene inoltre sottolineato che il vigente PRG *“tuteli e valorizzi il territorio agricolo dall’insediamento di allevamenti intensivi che inevitabilmente lo stravolgerebbero nelle sue caratteristiche ambientali e paesaggistiche”*.

Il Comune specifica inoltre che gli obiettivi e le scelte strategiche sopra indicate si pongono in linea con l’articolo 1, comma 1, lettere c) e d) della legge regionale n. 24/2017 che fra gli obiettivi cui deve tendere la pianificazione comunale indica la **tutela e la valorizzare del territorio nelle sue caratteristiche ambientali e paesaggistiche** favorevoli al benessere umano ed alla conservazione della biodiversità; e la tutela e la valorizzazione dei **territori agricoli** e delle relative capacità produttive agroalimentari, **salvaguardando le diverse vocazionalità tipiche che li connotano**.

Sulla base di questa valutazione, il Consiglio Comunale ritiene inoltre congruo che la valutazione in merito alla ammissibilità di un progetto così territorialmente impattante debba essere assunta nell’ambito del processo di elaborazione e valutazione di sostenibilità ambientale e territoriale del nuovo Piano Urbanistico Comunale (PUG), in corso di elaborazione, ai sensi della L.R. n. 24 del 2017, e non nell’ambito di un procedimento ad istanza del privato le cui valutazioni non hanno potuto estendersi alla scala complessiva che è propria della pianificazione generale comunale.

La CdS prende atto che secondo il Consiglio Comunale trattasi quindi di variante che esorbita dalla tipologia ammessa dall’art 21 della L.R.4/2018, in quanto non solo sito specifica, ossia solo *“relative alle aree interessate dal progetto assoggettato alla procedura di VIA”*, ma a carattere più ampio, anche in considerazione delle dimensioni del progetto, agendo di fatto su scelte strategiche e obiettivi generali, e quindi tali da potere essere assunta solo nelle sedi a ciò preposte, quali il PUG in corso di elaborazione.

La CdS dà atto inoltre, che, pur in presenza di alcune migliorie apportate al progetto a seguito di specifiche richieste della conferenza su aspetti ambientali, in sede di valutazione della localizzazione proposta, l’indicazione delle modifiche necessarie ai fini dell’assenso (c.d. dissenso costruttivo), con riferimento a ipotesi di localizzazioni alternative ovvero di riduzione del numero dei capi, sarebbero state prive di rilievo per il proponente che nel SIA ha escluso in radice la stessa possibilità di una diversa localizzazione dell’impianto e l’eventuale riduzione del numero di capi, e che ha evidenziato quanto segue:

- in merito alle alternative di localizzazione, nel SIA il proponente, afferma che *“...La realizzazione del progetto in altro sito rappresenta evidentemente un’ipotesi non razionale, in quanto il progetto prevede l’ampliamento di un centro zootecnico già esistente e inserito nel territorio. L’alternativa di localizzazione, per poter usufruire delle medesime tecnologie e prestazioni economiche previste dal progetto, comporterebbe la costruzione ex novo, in altra sede, dei capannoni previsti dal progetto, nonché di tutte le strutture connesse. Si tratta ovviamente di un’ipotesi improponibile.”*



- con riferimento, invece ad una possibile “riduzione del numero dei capi” il proponente ha ritenuto: *“Un intervento di dimensioni più limitate rispetto a quello proposto, se da un lato avrebbe potuto presentare alcuni vantaggi sotto il profilo dell’impatto ambientale, d’altro canto sarebbe risultato insufficiente rispetto alle esigenze imprenditoriali di migliorare la redditività e ottimizzare l’impiego dei fattori della produzione, col rischio di rendere in tal modo l’investimento scarsamente produttivo...”*.

Quanto poi alla osservazione avanzata dall’Avv. Ramini intervenuta nella presente Conferenza di servizi per conto della Società Biopig e sopra riportata, secondo cui l’amministrazione comunale avrebbe potuto e dovuto comunicare al privato in precedenza la propria posizione negativa, si evidenzia che l’organismo consiliare, unico titolare della funzione pianificatoria comunale, si è formalmente espresso sulla variante e sulle ragioni ritenute preclusive della stessa solo nell’ambito del presente procedimento unico e con due pronunce dello stesso segno, le delibere consiliari n. 58 del 26/10/2023 n. 95 del 27/11/2024 (per quanto la prima viziata di difetto di motivazione) e che dunque non può essergli imputata la tardività di tali pronunce né contestato il fatto che per altri profili la stessa amministrazione comunale ha espresso diverso parere di ammissibilità del progetto.

Sotto tale profilo la CDS ritiene pertanto che non siano ravvisabili vizi di natura procedurale rispetto all’espressione del Consiglio Comunale.

La CdS rileva che l’esercizio della funzione di pianificazione e di governo del territorio è una funzione amministrativa fortemente discrezionale che è affidata dal legislatore al Consiglio Comunale cui spetta definire il razionale assetto del territorio e le relative tutele, tenendo conto della molteplicità di fattori e interessi valutati in sede di elaborazione del piano urbanistico generale, e che il Consiglio Comunale di Bondeno non ha valutato favorevolmente il passaggio dall’attività attuale di “allevamento zootecnico di tipo aziendale” (uso AG3) ad “allevamento zootecnico di **tipo industriale**” (uso AG4) che, a norma dell’art. 59, comma 14, del PRG vigente in caso di nuovo insediamento richiede, oltre alla presentazione di un congruo piano di sviluppo aziendale o interaziendale, **una apposita zonizzazione “di tipo produttivo”** in zona agricola, previa variante urbanistica (secondo le procedure ordinarie di variante generale o speciale “*ex art. 14 e 15 della L.R. n. 47 del 07/12/1978*”) corredata di studio idrogeologico e di VIA “specificamente mirati e approfonditi”.

In proposito la CDS rileva che la valutazione in ordine alla compensazione degli impatti ambientali del progetto tramite la previsione di apposite prescrizioni e impegni della Ditta costituisca, ai sensi della richiamata norma tecnica del PRG, solo il presupposto necessario ai fini della variante ma che non obblighi il Consiglio comunale ad una valutazione positiva in ordine alla variante che rimane sempre ancorata a valutazioni di natura urbanistica.

Per quanto attiene al giudizio di bilanciamento delle varie posizioni espresse, la CdS ritiene di dover esaminare oltre alla posizione del Comune, titolare in via principale della funzione in materia di governo del territorio anche quella della Provincia di Ferrara cui la legge assegna parimenti funzioni in materia di governo del territorio, quale soggetto di area vasta.

La Provincia di Ferrara, nella valutazione di VALSAT, in merito agli aspetti **di pianificazione territoriale** richiama l’art 11 delle “Norme per la tutela paesistica” del PTCP, relativo anche agli interventi, quale quello di progetto, che interessano l’Unità di Paesaggio n. 1, denominata “dei Serragli” (art. 8) che prevede:

Art. 11 Sistema delle aree agricole. 1. Il sistema delle aree agricole **costituisce l'elemento basilare dell'assetto territoriale della provincia di Ferrara**, è puntualmente descritto nelle sue componenti nella parte quinta della Relazione di Piano, dedicata alle Unità di Paesaggio.

2. (P) **Le indicazioni di tutela e valorizzazione delle diverse aree del sistema, aventi destinazione agricola, sono contenute nelle direttive ed indirizzi delle singole Unità di Paesaggio e devono essere rispettate da qualsiasi strumento di pianificazione e/o di programmazione subregionale. In ogni caso le determinazioni degli strumenti di pianificazione comunale o settoriale che comportino utilizzazioni diverse da quelle a scopo colturale di suoli ricadenti nelle zone agricole, ovvero che siano suscettibili di compromettere l'efficiente utilizzazione a tale scopo dei predetti suoli, sono subordinate alla dimostrazione dell'insussistenza di alternative ovvero della loro maggiore onerosità, in termini di bilancio economico, ambientale e sociale complessivo, rispetto alla sottrazione di suoli all'utilizzazione a scopo colturale od alla compromissione dell'efficienza di tale utilizzazione.**

3. (D) Fermo restando quanto detto al comma precedente, i progetti esecutivi di realizzazione di nuove infrastrutture per la mobilità delle persone e delle merci debbano salvaguardare la funzionalità delle aziende agricole interessate e contribuire positivamente al riordino funzionale delle zone di cui al presente articolo.

**La Provincia conclude quindi ritenendo che “..la verifica delle condizioni di cui alla LR 24/2017, sostanzialmente coincidenti con quelle di cui all'art. 11 delle norme del PTCP, rientri tra le valutazioni proprie del procedimento unico di PAUR tese a garantire il principio di sviluppo sostenibile” e che è inoltre “...demandata al Comune la qualificazione dell'intervento conformemente a quanto disposto dagli artt. 5 e 6 della LR 24/2017 ed, eventualmente, gli adempimenti connessi al monitoraggio dell'utilizzo della quota complessiva di consumo di suolo ammissibile”.**

Con riferimento alla valutazione in ordine alla sostenibilità del progetto da svolgersi nell'ambito del PAUR, la CdS rileva che sotto il profilo ambientale restano ferme le valutazioni in merito alla compatibilità ambientale del progetto, già statuita in esito alla prima edizione del procedimento con l'atto di diniego del PAUR di cui alla deliberazione della Giunta Regionale dell'Emilia-Romagna n. 2275 del 22/12/2023.

Sotto il profilo urbanistico-territoriale, occorre rilevare, come pure evidenziato dal Comune, che l'attività privata oggetto dell'autorizzazione in esame è preordinata all'esercizio di un'attività economica del privato non qualificata dalla legge di interesse generale e dalla quale non derivano vantaggi diretti per la collettività. Questo implica che non è ravvisabile nell'ambito dell'ordinamento una disciplina di favor per tali attività che possano far ritenere le previsioni contenute nello strumento urbanistico recessive.

A seguito di tale assunto la CdS osserva che trattandosi di attività di interesse esclusivamente privatistico la sostenibilità del progetto vada considerata complessivamente tenendo conto parimenti della componente ambientale e di quella urbanistico territoriale nel caso di specie carente.

**In conclusione, la Conferenza di servizi ritiene non superabili i rilievi di mancata compatibilità urbanistica riportati nel parere reso dal Comune alla luce delle posizioni**

**prevalenti emerse nella conferenza di servizi.**

**IN CONCLUSIONE LA CONFERENZA DI SERVIZI:**

- ferme restando le valutazioni in merito alla compatibilità ambientale del progetto, già statuita in esito alla prima edizione del procedimento con l'atto di diniego del PAUR di cui alla deliberazione della Giunta Regionale dell'Emilia-Romagna n. 2275 del 22/12/2023;
- valutato e condiviso il diniego motivato espresso dal Comune di Bondeno in sede di conferenza dei servizi, secondo le motivazioni prima riportate;
- ritenendo altresì, in sede di bilanciamento degli interessi, di considerare prevalente la posizione di dissenso alla variante urbanistica espressa dall'Amministrazione titolare del piano da variare;
- ritenendo quindi che la posizione del Comune di Bondeno che tiene conto della deliberazione del Consiglio Comunale n. 76 del 05/12/2024 debba considerarsi prevalente;

tutto ciò valutato e ritenuto, conferma la conclusione **negativa** del Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale (PAUR).

La Conferenza si conclude alle ore 12.30.

**Il presente verbale viene inviato alla SOCIETÀ AGRICOLA BIOPIG ITALIA Società Semplice.**

**Ferrara, lì 18/12/2024**

ARPAE SAC	Dott. Marco Roverati	
Comune di Bondeno	Ing. Maria Orlandini	
AUSL Ferrara	Dott. Andrea Poli	
Consorzio della Bonifica Burana	Geom. Andrea Cappelli	

Allegato: nota del Comune di Bondeno prot Arpae PG/2024/229421 del 18/12/2024

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Atti amministrativi

GIUNTA REGIONALE

Denis Barbieri, Responsabile di AREA VALUTAZIONE IMPATTO AMBIENTALE E AUTORIZZAZIONI esprime, ai sensi dell'art. 37, quarto comma, della L.R. n. 43/2001 e della deliberazione della Giunta Regionale n. 468/2017 e s.m.i., parere di regolarità amministrativa di legittimità in relazione all'atto con numero di proposta GPG/2025/243

IN FEDE

Denis Barbieri

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Atti amministrativi

GIUNTA REGIONALE

Paolo Ferrecchi, Direttore generale della DIREZIONE GENERALE CURA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE esprime, ai sensi dell'art. 37, quarto comma, della L.R. n. 43/2001 e della deliberazione della Giunta Regionale n. 468/2017 e s.m.i., parere di regolarità amministrativa di merito in relazione all'atto con numero di proposta GPG/2025/243

IN FEDE

Paolo Ferrecchi

**REGIONE EMILIA-ROMAGNA**

**Atti amministrativi**

**GIUNTA REGIONALE**

Delibera Num. 228 del 17/02/2025

Seduta Num. 8

OMISSIS

---

Il Segretario

Colla Vincenzo

---

Servizi Affari della Presidenza

Firmato digitalmente dal Responsabile Roberta Bianchedi